



ITALIA
EXPO MILANO 2015



CONFINDUSTRIA

Camera dei Deputati

Audizione informale

Disegno di legge n. 3134
(DL 65/2015)

Disposizioni urgenti in
materia di pensioni, di
ammortizzatori sociali e di
garanzie TFR

8 Giugno 2015

Audizione Parlamentare



ITALIA
EXPO MILANO 2015



CONFINDUSTRIA

Audizione Parlamentare

XI Commissione Lavoro

Audizione informale

A cura di:

Giulio de Caprariis

Area Lavoro e Welfare, Vice direttore per il Welfare

Maria Magri

Dirigente Area Lavoro e Welfare Confindustria

O onorevole Presidente, onorevoli deputati innanzitutto vi ringraziamo per l'invito a esporre le considerazioni di Confindustria su questo provvedimento del Governo di grande importanza finanziaria e sociale.

Con sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento».

La pedissequa attuazione della sentenza avrebbe determinato come sottolineato nella relazione di accompagnamento al decreto notevoli oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con ripercussioni anche sugli impegni comunitari italiani di contenimento del debito pubblico.

Le somme da erogare nell'ipotesi di integrale restituzione sono infatti dal Governo stimate in 17,3 miliardi per il pregresso (2012-14) e 6,8 per il 2015, per un totale di 24,1 miliardi. L'onere a regime viene stimato in circa 6,7 miliardi con una tendenza a una graduale diminuzione. Al netto dei maggiori introiti fiscali, l'onere netto per la finanza pubblica è calcolato in 17,6 miliardi per il 2012- 2015, di cui 13 per il pregresso 2012-14. L'onere netto a regime è stimato in 4,4 miliardi.

In diverse sentenze la Corte ha dichiarato incostituzionali interventi, come quello ora censurato, che valicavano i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. Peraltro, in varie sentenze, anche riguardanti la materia pensionistica, la Corte nelle sue argomentazioni ha tenuto conto dei motivi di finanza pubblica che pure devono essere presi in considerazione nella valutazione complessiva della costituzionalità di una norma.

Il Decreto-Legge 21 maggio 2015 n. 65 è intervenuto per dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza nella Corte Costituzionale, seppur entro certi determinati limiti.

La misura è in generale positiva in quanto risponde alle indicazioni della Corte Costituzionale di interpretare in senso più ampio rispetto alla norma originaria i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, e lo fa compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio pubblico.

Questa vicenda – non ancora definitivamente conclusa perché è molto probabile che parta un nuovo contenzioso, attivato da chi ritiene che la pronuncia della Corte vada letta

nel senso del diritto ad avere la restituzione integrale della mancata perequazione - si pone come ulteriore dimostrazione del pericolo costituito da interventi estemporanei in materia di pensioni.

Ciò in un contesto particolarmente complesso in cui si sta consolidando l'opinione che occorra, senza indebolire gli effetti finanziari delle due riforme Fornero, correggerne alcuni aspetti negativi.

Gli aspetti critici come è ben noto sono due: incremento dell'età pensionabile e riduzione, con l'abrogazione della mobilità, della durata complessiva degli ammortizzatori sociali. Tali innovazioni sono da giudicare senz'altro positivamente - tale fu il nostro giudizio complessivo all'epoca - sotto il duplice profilo della sostenibilità del sistema pensionistico e del porre le premesse per un più efficiente funzionamento del mercato del lavoro.

Tuttavia, la realtà della lunga crisi economica, la cui ampiezza e durata non furono chiare all'epoca di questi due importanti interventi, richiedono oggi dei correttivi. Tali interventi rendono infatti più complessi, fin quasi al blocco, i progetti di riorganizzazione aziendale e il ricambio generazionale della forza lavoro.

Non va inoltre dimenticata la necessità, a fronte di un mercato del lavoro con occupazioni discontinue, di eliminare quegli ostacoli normativi che non consentono l'automatico e gratuito utilizzo di tutti i periodi di lavoro ai fini della maturazione del diritto a pensione.

Da qui l'esigenza di introdurre elementi di flessibilità nell'età di pensionamento e di procedere a una unificazione delle pensioni al livello individuale per eliminare il cumulo di più trattamenti.

Le ipotesi possono essere diverse, tutte sono accumulate da una più o meno stretta forma di equivalenza attuariale nella determinazione della prestazione pensionistica. Si tratta di consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di poter decidere, all'interno di un *range* variabile, ad esempio tra i 62 e i 70 anni di età, il momento della cessazione dell'attività lavorativa modificando il livello della prestazione erogata in proporzione agli anni di anticipo (ma anche di posticipo) rispetto all'età legale di pensionamento. In sostanza si tratterebbe di tornare, ma con parametri più elevati, alla logica della riforma Dini.

Questo tipo di soluzioni dovrebbe però essere disegnato in modo da essere neutrale sul piano intertemporale per la finanza pubblica, in modo che nell'arco di vita del singolo pensionato la spesa sia invariante. Nei primi anni di questo nuovo regime la spesa sarebbe però maggiore per un prevedibile aumento del numero dei pensionamenti, compensata poi da una spesa minore. All'inizio sarebbe quindi necessario appostare risorse aggiuntive, che saranno recuperate col tempo.

Il nostro giudizio è positivo sulla previsione di un minimo per il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo, oltre che l'aumento del numero di anni di riferimento per la media mobile dei tassi di variazione del Pil necessaria ai fini del calcolo appunto del tasso di capitalizzazione.

In merito ai contratti di solidarietà ex art. 5 commi 5 e 8 del DL 148/1993, sono necessari interventi di razionalizzazione che mettano a regime l'attuale disciplina, in particolare sul versante dell'obbligo contributivo, migliorandone le condizioni e la misura dell'utilizzo.

Il tema è contemplato in termini generali in un apposito principio di delega nel Jobs Act, in linea con la soluzione sopra indicata e auspichiamo che costituisca oggetto di regolamentazione nel decreto legislativo in preparazione sugli ammortizzatori sociali.

Per quel che concerne gli ammortizzatori sociali in deroga, pur comprendendo la ratio dell'intervento, riconducibile al perdurare della crisi, riteniamo necessario che, una volta completato il profondo processo di riforma previsto dal Jobs Act, si metta a regime la gestione ordinaria dei nuovi ammortizzatori sociali.

Occorre, dunque, concludere definitivamente l'esperienza, spesso distorsiva del mercato, degli ammortizzatori sociali in deroga e destinare le risorse attualmente utilizzate per il loro finanziamento ad altre importanti finalità, ad esempio per le politiche del lavoro, in linea con la riforma delle politiche attive annunciata nel Jobs Act.